REGOLAMENTO (CEE) N. 1128/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 4103/88 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (²), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4103/88 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1044/89 (*);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1132/89 (*), ha fissato nuovi tassi di conversione

agricoli applicabili a decorrere dal 1° maggio 1989 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per il settore delle carni bovine, applicabili a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1989/1990 per i prodotti degli altri settori interessati; che i prezzi d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 3153/85, sono fissati a decorrere dal 1° maggio 1989 per la campagna di commercializzazione 1989/1990;

considerando che è pertanto opportuno modificare gli importi compensativi monetari applicabili nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei cereali e delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1033/80 del Consiglio (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87 (11); che per la Spagna, la Grecia, l'Ittalia e il Regno Unito, queste modifiche sono effettuate sulla base dei tassi di cambio in contanti, rilevati nel periodo dal 19 al 25 aprile 1989; che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, è necessario modificare gli importi compensativi monetari applicabili negli altri settori per questi Stati membri;

considerando che i coefficienti di cui alle tabelle 04-3, 04-5, 04-6 e 04-7 dell'appendice all'allegato I al regolamento (CEE) n. 4103/88 devono essere adeguati in funzione dei nuovi prezzi fissati;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85 prevede che gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se entra in vigore un nuovo tasso di conversione agricolo che è stato oggetto di una notifica pubblica prima della presentazione della domanda di fissazione anticipata; che verificandosi tale situazione è opportuno procedere agli adeguamenti in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

^(*) GU n. L 182 del 3 7. 1987, pag. 1.

^{(&#}x27;) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

^(*) GU n. L 364 del 30. 12. 1988, pag. 1.

^{(&#}x27;) GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 9. (') GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

^(*) GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 26.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.